DELIBERAZIONE 14 MAGGIO 2015 219/2015/E/GAS

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE DISTRIBUTRICI DI GAS NATURALE, IN MATERIA DI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 14 maggio 2015

VISTI:

- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante "Approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e, in particolare, l'allegato A (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 646/2014/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2015 31 dicembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione ha richiesto alla Direzione Osservatorio Vigilanza e Controlli sei verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici di gas naturale, individuate tra quelle che percepiscono gli incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi ed in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale:
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, da parte delle imprese distributrici di gas naturale, del meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza definito dalla RQDG.

RITENUTO NECESSARIO:

• effettuare verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale, individuate tra quelle che percepiscono incentivi più significativi ovvero tra quelle non ancora assoggettate a verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi ed in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale

DELIBERA

- 1. di approvare il programma di 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di 6 (sei) imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio, per l'anno 2014, entro il 31 dicembre 2015, secondo le modalità definite nel documento recante "Verifiche ispettive nei confronti di imprese distributrici di gas naturale in materia di recuperi di sicurezza del servizio: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
- 2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al programma precedente, siano effettuate, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- 3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
- 4. di dare mandato, al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
- 5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 31 dicembre 2015;
- 6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

14 maggio 2015

IL PRESIDENTE Guido Bortoni